

e 17 novembre 1938 n. 1913, salva la riserva a favore dell'Istituto sovventore, di cui al 1° epr. dell'art. 10 del R.D.L. 25 ottobre 1924 n. 1944;

2°) di mettere tale somma a disposizione della Cassa depositi e prestiti, perché venga da quest'ultima mutuata all'I.N.P.I.S., per lo scopo suddetto, al saggio di interesse del 6% annuo netto e con ammortamento in 50 anni, da aver inizio dal 1° gennaio successivo all'ultimazione dei fabbricati costruiti con la somma mutuata;

3°) di autorizzare fin d'ora il versamento a favore della Cassa depositi e prestiti, in conto fruttifero, della indicata somma di L. 9.500.000 in una o più volte, a richiesta della Cassa suddetta e in relazione alle occorrenze dell'I.N.P.I.S. - Gli interessi dei versamenti in conto corrente si matureranno a favore dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, dal giorno dell'inizio delle somme, al saggio del 6% annuo netto. La restituzione della somma complessiva dovuta all'Istituto nazionale delle assicurazioni per il capitale versato e per interessi maturati dal giorno dei versamenti, verrà iniziata dalla Cassa depositi e prestiti a decorrere dalla medesima data dalla quale avrà inizio l'ammortamento del relativo